



**CONVENZIONE QUADRO
PER L'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESTATE
DALLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
(artt. 75 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e succ. modifiche)**

Tra

l'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense 133, 00154, PI/CF 04400441004, rappresentata dal Dott. Giuseppe Colapietro, Direttore della Direzione 3, delegato dal Direttore Generale Arch. Alberto Attanasio alla firma del presente atto con decreto rep. n. 197/2024 prot. n. 8333 del 31/01/2024 (di seguito "Università"),

e

l'Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia 1, nella persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine, Avv. Antonino La Lumia, nato a Palermo il 23 agosto 1978, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ordine,

PREMESSO CHE

1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
2. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle commissioni di certificazione universitarie;
3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro prot. n. 15/V/0005992/14.04.04 del 14/03/2011 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito "Commissione");
4. La Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito "Regolamento della Commissione") depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sul sito web della Commissione (www.certificazioneroma3.it);
5. l'Ordine degli Avvocati di Milano intende dare la possibilità ai propri iscritti di avvalersi del servizio di certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. d.lgs. n. 276 del 2003 avvalendosi della Commissione di Certificazione istituita dall'Università Ca' Foscari Venezia.
6. parimenti è interesse dell'Università degli Studi Roma Tre definire, con la presente convenzione, una disciplina uniforme e condivisa destinata a regolare, salve diverse intese, l'attività di conciliazione svolta dalla Commissione di Certificazione in favore degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano possono avvalersi delle attività svolte dalla Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre quali:
 - a. tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione;
 - b. tentativo di conciliazione facoltativo di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c., ai sensi dell'art. 31, co. 13, L. n. 183/2010;
 - c. offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 23/2015;
 - d. pattuizione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, co. 6, c.c.;
 - e. pattuizione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015;
 - f. pattuizione di accordi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015;
 - g. ricezione e conservazione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2-ter D.L. 132/2014 introdotto dal D. Lgs. 149/2022;
2. Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano possono altresì avvalersi delle seguenti attività svolte dalla Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre:
 - a. certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo: contratto di lavoro subordinato (intermittente, part-time, a tempo determinato, ecc.); contratti di lavoro autonomo; contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; contratti di appalto e subappalto; contratto di somministrazione di lavoro; contratto di associazione in partecipazione; contratto di rete; accordi di distacco; accordi di lavoro agile; accordi di cessione del contratto, ecc.;
 - b. certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e di subappalto ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;
 - c. certificazione degli accordi di proroga dei contratti di cui alle lettere precedenti;
 - d. certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - e. certificazione dell'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni;
 - f. certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - g. assistenza e consulenza ai sensi dell'art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

1. L'attività oggetto della Convenzione sarà svolta secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione di Certificazione e dagli artt.: 75 e ss. D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 30 e 31 L. n. 183/2010; 2113, co. 4, c.c.; 2103, co. 6, c.c.; 6, D. Lgs.

- n. 23/2015; 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015; 54, D. Lgs. n. 81/2015 e dalle ulteriori disposizioni di legge in materia di certificazione e dal Regolamento della Commissione.
2. All'attività prestata si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione di certificazione.
 3. L'Attività è svolta dai componenti della Commissione di Certificazione nella composizione comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e resa pubblica sul sito web della Commissione (www.certificazioneroma3.it).
 4. Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano che si avvalgono delle attività di cui alla presente Convenzione si impegnano a favorire sul piano operativo lo svolgimento dell'attività, impegnandosi a seguire le procedure previste dal Regolamento, anche attraverso la messa a disposizione di locali idonei allo svolgimento delle audizioni e delle riunioni, ove necessario.

Art. 3 – Corrispettivi e Modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 1.1, saranno praticate le seguenti tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge:
 - a. tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - b. conciliazioni delle controversie di lavoro di valore fino a € 499.000,00 (quattrocentonovantanovemila/00): € 200,00 (duecento/00);
 - c. conciliazioni delle controversie di lavoro di valore pari o superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00): € 300,00 (trecento/00);
 - d. offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 23/2015: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - e. pattuizione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, co. 6, c.c.: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - f. pattuizione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015: 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - g. pattuizione di accordi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015: € 200,00 (duecento/00);
 - h. ricezione e conservazione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2-ter D.L. 132/2014 introdotto dal D. Lgs. 149/2022: € 100,00 (cento/00);
2. Nel caso di conciliazioni che comprendano anche le pattuizioni di cui alle precedenti lett. e), f), g), verrà applicata la tariffa della conciliazione incrementata di € 80,00 (ottanta/00).
3. I corrispettivi saranno incrementati di € 100,00 (cento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l'Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata ubicata nel Comune di Milano, di € 300,00 (trecento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l'Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata ubicata fuori dal Comune di Milano.
4. Nel caso in cui l'attività della Commissione sia richiesta su numeri significativi di accordi della medesima tipologia e di identico contenuto, le tariffe predette sono ridotte come segue:
 - a. 10% dal 6° al 10° accordo;
 - b. 20% dall'11° al 20° accordo;
 - c. 30% dal 21° accordo.

In tali ipotesi, gli incrementi previsti dai precedenti commi 2 e 3 verranno applicati solo sul primo accordo.

5. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 1.2, saranno praticate le seguenti tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge:
- a. € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la certificazione dei contratti di lavoro, lavoro subordinato (intermittente, part-time, a tempo determinato, ecc.); lavoro autonomo; contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, accordi di lavoro agile; accordi di cessione del contratto; contratti di associazione in partecipazione e di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a);
 - b. € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), salvo incrementi da concordarsi ad hoc in caso di contratti particolarmente complessi, per la certificazione dei contratti di appalto e subappalto, di rete e degli accordi di distacco di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b);
 - c. € 180,00 (centoottanta/00) per la certificazione di clausole contrattuali di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. d);
 - d. € 350,00 (trecentocinquanta/00) per la certificazione dei contratti di lavoro (D.P.R n. 177/2011) di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b);
 - e. € 650,00 (seicentocinquanta/00), salvo incrementi da concordarsi *ad hoc* in caso di contratti particolarmente complessi, per la certificazione dei contratti di appalto e subappalto (D.P.R n. 177/2011) di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b);
 - f. € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), salvo incrementi da concordarsi *ad hoc* in casi particolarmente complessi, per la certificazione dell'atto di deposito del regolamento di cooperativa di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. e);
 - g. € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui precedente art. 1, comma 2, lett. f);
 - h. € 500,00 (cinquecento/00) per le attività di consulenza di cui precedente art. 1, comma 2, lett. g);
6. Per la certificazione degli accordi di proroga di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), la tariffa applicata è pari alla tariffa prevista per la certificazione del contratto oggetto di proroga, ridotta di € 50,00 (cinquanta/00).
7. È prevista l'applicazione di tariffe ridotte progressivamente, rispetto alle tariffe di cui al precedente comma 5, nel caso in cui l'attività della Commissione sia richiesta su numeri significativi di atti della medesima tipologia e di identico contenuto (contratti, accordi, clausole, etc.).
- Di seguito sono riportate le percentuali di riduzione progressiva:
- a. 5% dall'11^a alla 30^a richiesta;
 - b. 10% dall'31^a alla 50^a richiesta;
 - c. 15% da 51^a alla 100^a richiesta;
 - d. 20% da 101^a alla 150^a richiesta;
 - e. 25% da 151^a alla 200^a richiesta;
 - f. 30% dalla 201^a richiesta in poi.
8. I corrispettivi di cui ai commi precedenti non comprendono imposte di bollo, ove dovute, nè eventuali spese di trasferta sostenute dalla Commissione per attività da rendersi fuori dal Comune di Milano. I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato, indipendentemente dall'esito dello stesso procedimento.

9. I corrispettivi saranno fatturati dall'Università al soggetto indicato nell'apposito format di fatturazione. I pagamenti devono essere effettuati, entro 30 gg. dal ricevimento fattura, a mezzo bonifico a favore di:

Università degli studi Roma Tre Via Ostiense 159 Servizi Amministrativi
IBAN: IT85W0503403207000000300000 NUMERO CONTO 000000300000
CIN W ABI 05034 CAB 03207 BIC BAPPIT21A67 Banco BPM S.p.A. Agenzia 7
Causale: Convenzione Università Roma Tre – COA Milano

Art. 4 – Diritti di proprietà intellettuale

1. I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività sono di esclusiva proprietà dell'Università.

Art. 5 – Riservatezza e Responsabilità

1. L'Università e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatti salvi i diritti delle autorità pubbliche competenti verso le quali gli accordi sono destinati a produrre effetti.
2. Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità dell'Università, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
3. Le parti firmatarie dichiarano di essere state informate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Università degli Studi Roma Tre tratterà i dati personali raccolti al fine di fornire i servizi richiesti alla stessa, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web della Commissione (www.certificazioneroma3.it).

Art. 6 – Controversie

1. Con l'adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura civile italiano.
2. Ogni relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Roma.

Art. 7 – Adesione alla presente Convenzione

1. L'adesione alla presente Convenzione da parte degli Avvocati iscritti al COA Milano avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell'apposito Modulo di adesione disponibile sul sito web della Commissione (www.certificazioneroma3.it). L'adesione ha efficacia per il biennio successivo alla data di ricezione del Modulo di adesione.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata pari a 24 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione, con rinnovo automatico e di pari durata se non disdetta entro tre (3) mesi dalla scadenza.
2. Le parti sono libere di recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (commissione.conciliazione@ateneo.uniroma3.it - consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it).

Art. 9 – Modifiche alla Convenzione

1. La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.
2. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le parti.
3. L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori della presente Convenzione di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Milano, gennaio 2025

Per l'**Università degli Studi Roma Tre**
Il Direttore della Direzione 3
Dott. Giuseppe Colapietro

Per l'**Ordine degli Avvocati di Milano**
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Antonino La Lumia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti accettano espressamente le seguenti clausole: articolo 6 (riservatezza e responsabilità).

Per l'**Università degli Studi Roma Tre**
Il Direttore della Direzione 3
Dott. Giuseppe Colapietro

Per l'**Ordine degli Avvocati di Milano**
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Antonino La Lumia